

IPOTESI DI ACCORDO

In data 10/6/2003, in Torino

tra

- SANPAOLO IMI S.p.A.

e

- le Segreterie Nazionali di FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A.
- le Delegazioni Sindacali di Gruppo FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL C.A.

premessò che

- con D.M. 28 aprile 2000, n. 158 è stato istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del Credito" (di seguito Fondo di Solidarietà);
- con Verbale di incontro sottoscritto in sede ABI il 24 gennaio 2001 si è previsto che le prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), siano erogate anche per i casi di eccedenze di Personale gestiti con il ricorso ad iniziative di esodo volontario;
- l'accordo di Gruppo 19 ottobre 2001 - sottoscritto tra SANPAOLO IMI, le Segreterie Nazionali e le Delegazioni sindacali aziendali - ha stabilito che in presenza di situazioni di tensione occupazionale che si manifestino nella Capogruppo e nelle Società del Gruppo a seguito di interventi di razionalizzazione e/o riorganizzazione si faccia ricorso al Fondo di Solidarietà, ai sensi delle previsioni del CCNL e del citato Verbale ABI;
- il principio del ricorso al Fondo di Solidarietà ha trovato conferma in sede di successiva definizione di procedure avviate, in ambito aziendale e di Gruppo, relativamente ad operazioni discendenti dall'applicazione dei piani industriali nel triennio 2003-2005, con particolare riferimento all'efficientamento delle funzioni ricomprese nei perimetri di attività di MOI e DAL (Accordo 27 febbraio 2003) ed all'integrazione delle strutture di Area e Sede Centrale dell'ex Banco di Napoli, in relazione all'intervenuta fusione del medesimo in SANPAOLO IMI (Lettera 27 marzo 2003 e Verbale di Incontro 29 aprile 2003);

SANPAOLO IMI S.p.A.

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UIL C.A.

- nelle fasi di confronto sinora concluse sono state formalmente evidenziate eccedenze di Personale ed ulteriori efficienze possono derivare da successivi interventi applicativi dei citati piani aziendali in ambito di Gruppo, oggetto di definizione – tempo per tempo – attraverso le previste procedure,
- è intendimento delle Parti stabilire principi e criteri che regolino in via generale, nell'ambito di un Protocollo di Gruppo, modalità e condizioni di ricorso al Fondo di Solidarietà;

si conviene quanto segue

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Presso la Capogruppo e le Società del Gruppo il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma I, lett. b), del D.M. n. 158/2000 avviene su base volontaria, secondo modalità e condizioni indicate nel presente Verbale, mediante accordi attuativi da stipulare presso le singole Aziende, in conformità e rispetto di quanto stabilito nell'Accordo ABI 24 gennaio 2001.
3. Le prestazioni straordinarie di cui al punto precedente riguardano il Personale destinatario del C.C.N.L. 11 luglio 1999 per i Quadri Direttivi e il Personale delle Aree Professionali dalla 1^a alla 3^a nonché del C.C.N.L. 1° dicembre 2000 per i Dirigenti – con riferimento alle consistenze individuate nelle singole sedi aziendali – i quali tutti maturino i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) ovvero di altre forme di previdenza di base, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2007 (finestra per anzianità 1° aprile 2008).
4. Con riferimento alle procedure citate in premessa, per gli addetti ad Enti di Sede Centrale ex Banco di Napoli ed alle strutture di Bergamo, Grandate, Roma, Napoli, Teramo e Pesaro delle Direzioni MOI e DAL, il periodo di maturazione dei requisiti pensionistici è esteso sino al 31 dicembre 2008 (finestra per anzianità 1° aprile 2009) e, fermo quanto previsto alla lettera c) del successivo punto 15., sino al 31 dicembre 2009 (finestra per anzianità 1° aprile 2010).
5. Le risoluzioni del rapporto di lavoro conseguenti all'accoglimento da parte delle Aziende delle richieste presentate avvengono, con gradualità, in funzione delle necessità operative ed organizzative delle Aziende e ferma restando la priorità riservata al Personale appartenente alle strutture oggetto di efficientamento:
 - a partire da fine settembre 2003 e sino al 31 dicembre 2004 per il Personale di cui al punto 3. e per quello di cui al punto 4., con diritto compreso entro il 31 dicembre 2008;
 - tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2005 per il restante Personale di cui al punto 4..
6. Le domande di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà sono presentate dal Personale interessato con tempi e modalità stabiliti nelle sedi aziendali e tempestivamente diffusi dall'Azienda con comunicazioni sia di carattere generale sulla materia che di dettaglio individuale.

SANPAOLO IMI S.p.A.

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UIL C.A.

7. Il Personale che intenda aderire ha l'obbligo di informazione e documentazione nei confronti dell'Azienda circa la sua posizione assicurativa e contributiva complessiva e deve produrre tale documentazione secondo le indicazioni che sono fornite ai sensi del precedente punto 6. Per accedere al Fondo di Solidarietà il Personale deve altresì sottoscrivere apposita clausola di rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva secondo le previsioni dell'art. 10, commi 14, 15 e 16 del D.M. n. 158/2000.
8. Previa verifica e conferma da parte dell'INPS le domande di accesso al Fondo di Solidarietà presentate ed accolte dall'Azienda entro i periodi indicati ai punti che precedono, determinano il diritto per il Personale in questione alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
9. Circa i trattamenti di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa in essere nelle diverse Società, gli accordi collettivi aziendali regolano la materia, relativamente al Personale aderente al Fondo di Solidarietà, secondo i seguenti principi generali e prevedendo le eventuali necessarie modifiche degli Statuti di riferimento:
- a) Previdenza complementare aziendale
- I. Iscritti a fondi a contribuzione definita e posizioni individuali distinte:
- possibilità di riscatto, di trasferimento ad altro fondo o di mantenimento del montante di competenza al momento della risoluzione del rapporto di lavoro senza penalizzazioni (in caso di riscatto o trasferimento) e con immediato riconoscimento del valore attuale delle contribuzioni datoriali per il periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e la maturazione del diritto a pensione.
- II. Iscritti a forme a prestazione definita:
- nel periodo di adesione al Fondo di solidarietà non è prevista alcuna erogazione integrativa all'assegno straordinario, ferma restando la validità di detto periodo per il calcolo del trattamento pensionistico;
 - al momento del pensionamento erogazione delle prestazioni individualmente spettanti.
- L'imponibile pensionabile è costituito dalla retribuzione, come definita dai singoli ordinamenti, all'atto dell'adesione al Fondo di solidarietà, adeguata nel tempo in relazione alle dinamiche contrattuali nazionali ed aziendali. Sono inoltre confermate le esistenti garanzie di equilibrio attuariale previste per tali forme di previdenza complementare.
- b) Assistenza sanitaria integrativa: equiparazione del Personale in esodo al Personale in servizio quanto a prestazioni e contribuzioni e/o premi sia erogati dall'Azienda a favore di tutto il Personale, sia a carico degli interessati.
10. L'Azienda si riserva di comunicare alle Organizzazioni Sindacali le forme di incentivazione economica individuate per favorire l'adesione alle iniziative di ricorso al Fondo di Solidarietà.

SANPAOLO IMI S.p.A.

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

U I L I C A

Dichiarazione della Capogruppo

La Capogruppo SANPAOLO IMI in relazione a quanto già evidenziato in corso di trattativa conferma che successivamente all'avvio del Fondo di Solidarietà non sono attivate – dopo il 31 dicembre 2003 - ulteriori iniziative aziendali di incentivazione nei confronti di Personale che maturi i requisiti per il pensionamento nell'arco temporale previsto per l'applicazione del Fondo di Solidarietà di cui ai precedenti punti 3. e 4..

SANPAOLO IMI S.p.A.

11. A decorrere dalla data di accesso al Fondo di solidarietà il Personale che vi aderisce è equiparato ai Dipendenti in servizio, avuto riguardo alle condizioni agevolate ed ai finanziamenti previsti nelle singole Aziende, in quanto praticabili.
12. Per quanto non specificamente previsto dal presente Protocollo si fa rinvio al D.M. n. 158/2000, ivi compresa la possibilità di erogazione della prestazione straordinaria in unica soluzione di cui all'art. 5, comma 1, del citato D.M..
13. Ai confronti nelle sedi aziendali sono inoltre demandati:
 - le eventuali specificità della singola Società collegate all'operazione e gli aspetti applicativi dei principi generali stabiliti nel presente Protocollo;
 - il ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà per processi di riconversione e riqualificazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1. del D.M. n. 158/2000, come previsto negli accordi di Gruppo 19 ottobre 2001, 20 marzo 2002 e 27 febbraio 2003 in materia;
 - la definizione di successivi momenti di verifica sull'andamento dell'iniziativa.
14. Con riferimento all'art. 11, comma 11, dell'Accordo 28 febbraio 1998 di istituzione del Fondo di Solidarietà le Parti si impegnano a recepire quanto allo stesso titolo sarà definito in sede nazionale dall'A.B.I. e dalle Organizzazioni Sindacali in ordine al Fondo medesimo, a seguito di eventuali modifiche dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di base, inteso che al verificarsi di tali eventi si farà luogo ad appositi incontri con le OO.SS. firmatarie del presente accordo per dare puntuale applicazione ai provvedimenti assunti al riguardo.
15. In relazione a quanto previsto dal presente Protocollo le Parti si incontrano:
 - a) entro il mese di settembre 2003 per un primo esame dei risultati delle iniziative di ricorso al Fondo di Solidarietà avviate nelle singole Aziende;
 - b) entro gennaio 2004 per valutare lo scaglionamento delle uscite programmate nell'anno considerato, il connesso piano di assunzioni di cui al successivo punto 16, nonché la reiterazione del ricorso al Fondo di Solidarietà sino alla data ultima di accesso al medesimo in funzione alle previsioni del D.M. n. 158/2000, fermo restando che tale possibile estensione ha quale riferimento principi e regole di cui al presente Protocollo;
 - c) entro maggio 2004 per confermare in via definitiva, relativamente al Personale delle strutture oggetto di efficientamento di cui al precedente punto 4., l'estensione del ricorso al Fondo di Solidarietà sino alle posizioni che maturano il diritto pensionistico tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2009.

SANPAOLO IMI S.p.A.

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

U I L I C A

16. Qualora le adesioni al Fondo di Solidarietà superino il numero delle efficienze quantificate nei piani industriali e confermate nell'ambito delle procedure di volta in volta esperite in proposito, si da corso ad assunzioni volte a garantire l'efficienza e correntezza operativa, con prioritario riferimento alle esigenze della rete commerciale. Presso le singole Aziende è attivato un confronto in materia con l'obiettivo di definire numeri e tempi delle assunzioni in parola, tenendo in debita considerazione le posizioni del Personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato.

SANPAOLO IMI S.p.A.

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UIL C.A.

Impegni della Capogruppo

La Capogruppo SANPAOLO IMI conferma gli impegni già espressi in corso di trattativa, intervenendo nei confronti delle Società del Gruppo per le opportune determinazioni, in ordine a:

- omogeneizzazione delle procedure di selezione e delle forme di assunzione nell'ambito del Gruppo;
- pieno utilizzo della concessione del part-time, tenute presenti le esigenze tecniche, organizzative e produttive delle singole Aziende.

SANPAOLO IMI S.p.A.